



# COMUNE DI VO'

## PROVINCIA DI PADOVA

---

ORIGINALE

Reg. Gen. n. 4

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 2 DEL 30-03-2021**

**Oggetto: QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE - DIVIETO DI ACCENSIONE DI FUOCHI IN LUOGHI APERTI PRODOTTI DA BIOMASSA LEGNOSA**

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di marzo,

**IL SINDACO**

Premesso che la salute è un diritto primario dell'individuo e della collettività e che l'Amministrazione Comunale concorre a garantire e tutelare tale diritto;

Vista la direttiva comunitaria 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE;

Visto il D.Lgs. 13.8.2010 n. 155 "Attuazione della direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", nel quale, oltre ad inserire la misurazione del PM 2,5 individuando un valore obiettivo, viene riconfermato per il materiale particolato PM 10 il limite di 35 superamenti annui del valore limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup>, oltre il limite dei 40 µg/m<sup>3</sup> come media annuale;

Vista la delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 238 del 02.03.2021 "Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza 10.11.2020 della Corte di Giustizia Europea";

Atteso che nel corso della stagione invernale le condizioni meteo peculiari del territorio comunale (difficoltà di circolazione negli strati bassi dell'atmosfera) in abbinamento alle concomitanti emissioni di polveri sottili generate dai principali settori emissivi individuabili dai dati dell'inventario regionale delle emissioni atmosferiche (I.R.S.E.), contribuiscono ad incrementare il rischio di superamento dei valori limiti stabiliti dalla normativa nazionale per quanto riguarda le polveri sottili con particolare riferimento al valore limite medio giornaliero pari a 50 µg/m<sup>3</sup> di aria;

Atteso che, come evidenziato nelle relazioni annuali sulla qualità dell'aria a livello provinciale e regionale redatta da ARPAV, un contributo significativo alle emissioni di polveri sottili in atmosfera è costituito dalla combustione degli scarti vegetali all'aperto;

Atteso che l'art. 182 del D.Lgs. 152/06 stabilisce che “le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri (tre metricubi vuoti per pieno) per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del medesimo D.Lgs., effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti.

Tuttavia i comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno comunque la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui sopra all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”;

Preso atto della delibera della G.R.V. n. 238/2021 con la quale è stato indicato, tra le misure utili e contingibili, quelle che prevedono il divieto di effettuare la pratica dell'abbruciamento dei residui vegetali all'aperto derivanti da attività agricole e forestali, da pulizia di parchi, giardini ed aree agricole, boscate o verdi, da attività di cantiere, artigianali, commerciali, di servizio o produttive in genere;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover emettere un provvedimento contingibile, a tutela della salute dei cittadini, per la riduzione delle emissioni inquinanti e per il contrasto e lotta all'inquinamento;

Visto il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”, e in particolare l'art. 117 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta Regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

Rilevato che il Sindaco risulta l'autorità competente alla gestione delle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite delle soglie di allarme stabilite dalla normativa statale, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

#### ORDINA

Sull'intero territorio comunale, il divieto di bruciatura all'aperto di biomasse legnose derivanti da attività agricole e forestali, da pulizia di parchi, giardini ed aree agricole, boscate e verdi, da attività di cantiere, attività artigianali, commerciali, di servizi e produttive in genere.

#### AVVERTE

In caso di mancata osservanza alla presente ordinanza, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e delle altre sanzioni di settore eventualmente applicabili, è fatta salva l'applicazione dell'art. 650 del codice penale;

### DISPONE

Di avviare le azioni finalizzate alla massima diffusione alla cittadinanza dei contenuti del presente provvedimento tramite tutti gli organi di informazione;

La trasmissione del presente provvedimento:

- Regione Veneto - Direzione Ambiente e tutela dell'atmosfera;
- Provincia di Padova settore Ecologia e Ambiente;

Alle forze di Polizia è demandata la verifica della presente ordinanza. La Polizia Municipale dovrà, in particolare, intensificare la vigilanza ed i controlli anti-inquinamento con verifiche e accertamenti.

### DÀ ATTO

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Il presente provvedimento -immediatamente esecutivo- viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito del Comune di Vo'.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
Dr. Martini Giuliano

---

Reg. Pubbl. \_\_\_\_\_

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio fino al  
Lì

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI  
AMMINISTRATIVA E CONTABILI  
Dr. Martini Giuliano